OGGETTO: disapplicazione dell'ordinanza della Suprema Corte n. 18044/2023

★ ★ ★

In risposta alla richiesta di chiarimenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna in merito alla recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di sospensione dei termini feriali,

OSSERVA:

con l'ordinanza n.18044/2023 della Prima sezione civile della S.C. è stata fornita un'interpretazione della nozione "cause civili relative agli alimenti" - *contenuta in una norma di diritto interno (art.92 R.D. n. 12/1941, richiamato dall'art. 3 della L. 742/1969)* - alla luce dell'art.1, co.1, del Regolamento CE n.4/2009 e dell'art.83 co. 3 *lett.a*, D.L. n. 8/2020, convertito in L. n. 27/2020 e successive proroghe.

In tal modo sono state considerate "obbligazioni alimentari" tutte le obbligazioni derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio, o di affinità, includendovi tutte le obbligazioni di mantenimento. Conseguenza di questo, la non applicabilità della sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742/1969 ai procedimenti in questione.

Deve, allora, rilevarsi come il principio di diritto affermato dalla S.C. si basi su una norma eccezionale e attualmente inefficace (art.83 co. 3 *lett.a*, D.L. n. 8/2020, convertito in L. n. 27/2020 e successive proroghe) per cui non si condivide il suo utilizzo come parametro interpretativo.

A ciò si aggiunga che l'ordinanza in oggetto esprime un indirizzo assolutamente isolato ed in contrasto con il consolidato orientamento, di segno opposto, della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sospensione feriale dei termini si applica in materia di separazione, divorzio, esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto non rientranti nelle ipotesi di cui agli "alimenti" come intesi nel sopracitato R.D. 12/1941.

Inoltre, con specifico riferimento ai procedimenti riguardanti l'assegno di mantenimento per i figli ed il coniuge, nonché l'assegno divorzile, si evidenzia che questi hanno natura diversa rispetto all'assegno alimentare, che mira unicamente a soddisfare le più elementari esigenze di vita del beneficiario (pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità - *ex multis* Cass. Civ. n.8567/1999; Cass. Civ. n.8417/2020; Cass. Civ. n.2731/1997; Cass. Civ. n.18216/2020);

Per le brevi considerazioni precedenti - condivise da tutti i giudici della Prima sezione civile del tribunale di Bologna - si reputa non applicabile l'orientamento della Suprema Corte summenzionato e, per l'effetto, si ritiene che per i procedimenti di cui agli artt.473 *bis* e ss. c.p.c. vige l'ordinaria sospensione feriale dei termini per il deposito delle memorie e per lo svolgimento delle specifiche attività difensive.

Bologna 03.08.2023

Il Coordinatore della Prima sezione
Bruno Perla